

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1187

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

—

Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

Presentato il 24 gennaio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni legislative italiane vigenti in materia di fertilizzanti si basano:

1) sul regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

2) sul relativo regolamento di esecuzione (regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361);

3) sulla legge 18 ottobre 1959, n. 945, che modifica ed integra in parte il suddetto regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

Da diversi anni numerose ed insistenti sono state le richieste avanzate, a vari livelli, dalle associazioni di categoria agricole e da quelle industriali per la predisposizione di un complesso di norme che sostituissero quelle poche in vigore, ormai vetuste, obsolete e non più rispondenti alle sempre maggiori esigenze di un settore in fase di continuo sviluppo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo.

L'occasione per dare l'avvio ad una completa revisione dell'intero settore dei fertilizzanti è stata fornita dalla direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1975 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale CEE* del 30 gennaio 1976, n. L. 24, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, che fissa dei termini e delle regole comuni in fatto di produzione e commercializzazione di una parte — concimi minerali allo stato solido — della vasta gamma dei fertilizzanti impiegati in agricoltura.

Tale direttiva doveva essere recepita nella legislazione nazionale degli Stati-

membri entro 24 mesi dalla data della sua notifica; tale termine è scaduto il 19 dicembre 1977.

La disciplina comunitaria, che ha lo scopo principale di assicurare la libera circolazione dei concimi chimici nella Comunità, si applica ai prodotti commercializzati con l'indicazione « concimi CEE ». Questi, per essere tali, devono rispondere ai criteri stabiliti nella direttiva e nei suoi allegati. Gli elementi principali della disciplina comunitaria riguardano le norme di etichettatura, di imballaggio, di composizione e fabbricazione, nonché le tolleranze ammesse.

Fra l'altro, la direttiva prevede l'istituzione presso la Commissione CEE di un apposito Comitato tecnico per l'adeguamento degli allegati al progresso tecnico-scientifico. A tale Comitato è anche demandato il compito di stabilire le modalità per il prelievo dei campioni ed i relativi metodi di analisi comunitari.

L'unito schema di disegno di legge, predisposto da questo Ministero con la collaborazione delle Amministrazioni e delle categorie professionali interessate, si compone di n. 15 articoli e di n. 3 allegati: 1 (1 A, 1 B e 1 C), 2 e 3.

L'articolo 1 classifica i fertilizzanti in concimi e ammendamenti.

I concimi, per i quali è consentita la commercializzazione allo stato solido o fluido, sono suddivisi in concimi minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali.

Gli ammendamenti sono suddivisi in minerali, organici ed organo-minerali.

Le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

Con l'articolo 2 si provvede a dare le definizioni di fertilizzante, concime, am-

mendante e correttivo, elementi fertilizzanti, titolo ecc.; mentre all'articolo 3 sono indicati gli elementi fertilizzanti ed i rispettivi titoli minimi.

Con l'articolo 4 si prevede che i titoli minimi dichiarabili in elementi fertilizzanti possano essere stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui al successivo articolo 10.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano rispettivamente i concimi minerali, gli organici e gli organo-minerali, nonché le loro principali caratteristiche di composizione, le forme di solubilità degli elementi fertilizzanti e le dichiarazioni da riportare in etichetta.

L'articolo 8 dispone che le indicazioni « concime CEE » e « concime nazionale » o « concime » debbono essere usate unicamente per i prodotti conformi a quelli riportati rispettivamente negli allegati 1 A) e 1 B) e rispondenti ai requisiti ivi previsti. L'attuale normativa comunitaria considera, al momento, « concimi CEE » soltanto i concimi minerali solidi semplici e composti.

Il medesimo articolo stabilisce le norme per l'identificazione e per il controllo delle caratteristiche dei prodotti disciplinati. Si dispone poi che tutti i concimi — CEE e nazionali — dovranno essere identificati ed etichettati secondo le disposizioni riportate nell'allegato 2.

Sono, infine, specificate le indicazioni obbligatorie e facoltative, nonché le modalità secondo le quali le indicazioni stesse dovranno essere riportate sugli imballaggi, sulle etichette o sui documenti di accompagnamento.

È evidente, pertanto, che un fertilizzante, per poter essere immesso in commercio, dovrà essere conforme ad uno dei

tipi indicati negli allegati alla legge e rispondere alle caratteristiche ivi stabilite.

I metodi di campionamento e di analisi necessari per il controllo dei fertilizzanti sono quelli che vengono adottati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede a recepire anche i relativi metodi adottati in sede CEE.

L'articolo 9 enuncia le norme relative agli ammendanti e correttivi.

L'articolo 10 istituisce una Commissione tecnico-consulativa che avrà il compito di esaminare e di esprimere il proprio parere su particolari questioni attinenti al settore dei fertilizzanti. Essa sarà composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia e delle categorie interessate, nonché da esperti qualificati nel settore.

L'articolo 11 dispone, tra l'altro, che la vigilanza per l'applicazione della presente legge sarà espletata dal Ministero dell'agricoltura e da quello delle finanze, che si avvarranno anche della collaborazione delle regioni, in armonia con l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

L'articolo 12 fissa le sanzioni amministrative per le violazioni alle diverse disposizioni della nuova legge e dei suoi allegati.

Con gli articoli 13 e 14 vengono abrogate le precedenti norme in contrasto con la presente legge e si specifica che nulla è innovato rispetto a quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'articolo 15, infine, fissa i tempi per lo smaltimento delle scorte e per l'adeguamento della produzione alle nuove disposizioni ed indica i termini di entrata in vigore della legge medesima.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE**ART. 1.**

(Classificazione dei fertilizzanti).

Il termine « fertilizzante » comprende prodotti, minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in « concimi » ed « ammendanti e correttivi ».

I concimi minerali possono essere:

semplici: azotati, fosfatici, potassici;

composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

I concimi si presentano allo stato solido o fluido; in questo ultimo caso in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'Allegato 3.

Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.

ART. 2.

*(Definizioni).*1. — *Fertilizzante.*

Per fertilizzante si intende qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, ad un loro migliore sviluppo. Il termine fertilizzante non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti d'accompagnamento per indicare concimi o ammendanti e correttivi.

2. — *Concime.*

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici principali della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

3. — *Ammendante e correttivo.*

Per ammendante e correttivo si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

4. — *Elementi chimici della fertilità.*

Sono considerati « elementi chimici della fertilità »:

a) gli elementi « principali » azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

b) gli elementi « secondari » calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S);

c) i « microelementi » (elementi oligo-dinamici, oligo-elementi) boro (B), man-

ganese (Mn), zinco (Zn), rame (Cu), molibdeno (Mo), cobalto (Co) e ferro (Fe).

5. — *Carbonio organico di origine biologica.*

Per « carbonio organico di origine biologica » si intende il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale od animale o derivante direttamente da detti prodotti, con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi.

6. — *Azoto organico.*

Per « azoto organico » si intende l'azoto costituente di composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti senza aver subito processi di mineralizzazione, con esclusione di qualsiasi forma di « azoto organico di sintesi ».

7. — *Azoto organico di sintesi.*

Per « azoto organico di sintesi » si intende l'azoto contenuto nei composti organici ottenuti con processi industriali di sintesi.

8. — *Titolo.*

Per titolo di un fertilizzante (concime, ammendante o correttivo) si intende la percentuale di peso dell'elemento o degli elementi fertilizzanti contenuti nel prodotto, dichiarata dal produttore, dal venditore o da chi, comunque, commercializza la merce, riferita al « tal quale », cioè al peso del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati. Per i concimi fluidi è ammessa un'aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20°C.

9. — *Matrice organica.*

Per matrice organica si intende un prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi degli Allegati 1 B e 1 C della presente legge.

ART. 3.

(Dichiarazioni).

Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il « tipo » di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) *Azoto* - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « Azoto (N) ». Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, così come definito all'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'Allegato 1 B.

b) *Fosforo* - Come « Anidride fosforica (P_2O_5) ». Titolo minimo dichiarabile: 10% P_2O_5 nei concimi minerali semplici, 5% P_2O_5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B.

c) *Potassio* - Come « Ossido di potassio (K_2O) ». Titolo minimo dichiarabile: 10% K_2O nei concimi semplici, 5% K_2O nei concimi composti e nei concimi organo-minerali.

d) *Calcio* - Come « Ossido di calcio (CaO) ». Titolo minimo dichiarabile: 10% CaO .

e) *Magnesio* - Come « Ossido di magnesio (MgO) ». Titolo minimo dichiarabile: 5% MgO nei concimi semplici, 2% MgO nei concimi composti e nei concimi organo-minerali.

f) *Zolfo* - Come « Anidride solforica (SO_3) ». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione in « Zolfo elemento (S) ». Titoli minimi dichiarabili: 10% SO_3 ; 4% S.

g) *Microelementi* (elementi oligodinamici, oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento: « Boro (B) », « Manganese (Mn) », « Zinco (Zn) », « Rame (Cu) », « Molibdeno (Mo) », « Cobalto (Co) », « Ferro (Fe) ». I titoli minimi dichiarabili sono determinati nell'Allegato 1 B.

h) *Sostanza organica* - Come « Carbone organico di origine biologica (C) », indipendentemente dalla « matrice » di provenienza che dovrà essere specificata secondo il « tipo » di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti o correttivi (Allegato 1 C) dovrà essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in « Sostanza organica ».

i) *Cloro* (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1 A e 1 B - con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).

ART. 4.

Nei concimi liquidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione tecnica consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 10.

ART. 5.

(Classificazione dei concimi minerali).

1. - *Concimi minerali semplici.*

Sono concimi minerali semplici i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarato, uno solo degli elementi chimici principali della fertilità (N, P, K).

I concimi minerali semplici si distinguono in:

a) *Concimi minerali azotati semplici.*

Debbono contenere, espressamente dichiarato, azoto in una o più forme e so-

lubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo oppure potassio.

b) Concimi minerali fosfatici semplici.

Debbono contenere, espressamente dichiarato, fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto oppure potassio.

c) Concimi minerali potassici semplici.

Debbono contenere, espressamente dichiarato, potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto oppure fosforo.

2. - Concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK).

Sono concimi minerali composti i prodotti, naturali o sintetici, che contengono, espressamente dichiarati ed opportunamente miscelati o combinati secondo vari rapporti, due o più elementi chimici principali della fertilità (N, P, K).

I concimi minerali composti si distinguono in:

a) Concimi minerali composti NP.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e fosforo in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

b) Concimi minerali composti NK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

c) Concimi minerali composti PK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contene-

re altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di azoto.

d) Concimi minerali composti NPK.

Debbono contenere, espressamente dichiarati, azoto, fosforo e potassio in una o più forme e solubilità. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi.

ART. 6.

(Classificazione dei concimi organici).

Sono concimi organici i prodotti formati da composti organici del carbonio di origine animale oppure vegetale legati chimicamente in forma organica ad elementi principali della fertilità (generalmente azoto oppure fosforo).

I concimi organici si distinguono in:

a) Concimi organici azotati.

Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarato, azoto in forma organica, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili né di fosforo né di potassio, a meno che questo non costituisca parte integrante di matrici organiche.

b) Concimi organici NP.

Debbono contenere, esclusivamente ed espressamente dichiarati, azoto in forma organica e fosforo, di origine animale oppure vegetale. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio. È consentita, nei casi previsti nell'Allegato 1 B, la dichiarazione dell'anidride fosforica totale quando il fosforo, anche se non in forma organica, costituisce parte integrante di matrici organiche.

ART. 7.

(Classificazione dei concimi organo-minerali).

Sono concimi organo-minerali i prodotti ottenuti per reazione o miscele di uno

o più concimi organici con uno o più concimi minerali semplici oppure composti.

La torba, pur non essendo compresa fra i concimi organici nell'Allegato 1B, è autorizzata quale matrice organica di concimi organo-minerali, a condizione che conferisca al prodotto risultante le caratteristiche specificate nell'Allegato medesimo.

La o le matrici organiche debbono essere dichiarate ed a tal fine ciascuna matrice deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5 per cento.

Nel caso che il prodotto sia costituito da più matrici, queste debbono essere dichiarate in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuna presente nel concime. Le matrici presenti nel prodotto in misura inferiore a quella innanzi indicata non possono essere dichiarate.

I concimi organo-minerali si distinguono in:

a) Concimi organo-minerali azotati.

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico, oltreché, sempre dichiarato in quantità, forma e solubilità, azoto derivante da uno o più concimi minerali semplici. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo oppure potassio.

b) Concimi organo-minerali NP.

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, azoto oppure fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi NP. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di potassio.

c) Concimi organo-minerali NK.

Debbono contenere, espressamente dichiarato e derivante da concimi organici, azoto organico e, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio oppure azoto derivanti da concimi minerali

semplici oppure da concimi NK. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi, ma non quantità dichiarabili di fosforo.

d) *Concimi organo-minerali NPK.*

Debbono contenere, espressamente dichiarati e derivanti da concimi organici, azoto organico e fosforo, oltreché, sempre dichiarati in quantità, forma e solubilità, potassio oppure azoto oppure fosforo derivanti da concimi minerali semplici oppure da concimi minerali composti. Possono anche contenere altri elementi secondari oppure microelementi.

ART. 8.

(Concimi).

1. — *Concimi CEE.*

L'indicazione « Concime CEE » può essere usata unicamente per i concimi minerali allo stato solido, semplici o composti — NP, NK, PK, NPK — appartenenti ad uno dei « TIPI » di cui all'Allegato 1 A della presente legge.

Alle modifiche dell'Allegato 1 A si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. — *Concimi nazionali o concimi.*

Per « Concimi nazionali » o, più propriamente, per « Concimi » — minerali, semplici o composti, organici, organo-minerali, solidi o fluidi — s'intendono i prodotti classificati come tali agli articoli 2, 3, 5, 6 e 7. Le caratteristiche che li contraddistinguono sono descritte nell'Allegato 1 B della presente legge.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e la iscrizione nell'Allegato 1 B di nuovi tipi di concime, debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi di analisi.

Alle modifiche dell'Allegato 1 B, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di concimi,

si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

3. — *Commercializzazione dei concimi.*

I) Norme per l'identificazione.

Tutti i concimi commercializzati sul territorio nazionale debbono essere contraddistinti dalle indicazioni relative all'identificazione. La dichiarazione di tali indicazioni comporta la garanzia.

Le indicazioni per l'identificazione sono enumerate al punto 1 dell'Allegato 2 della presente legge e le relative modalità di etichettatura sono stabilite al punto 2 dello stesso Allegato.

Se i concimi sono imballati, tali indicazioni debbono figurare sugli imballaggi o sulle etichette. Nel caso di imballaggi che contengono una quantità di concime superiore a 100 chilogrammi è ammesso che le indicazioni relative all'identificazione figurino soltanto sui documenti di accompagnamento. Per i concimi commercializzati sfusi, tali indicazioni debbono figurare sui documenti di accompagnamento.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organismi di controllo.

Sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono ammesse unicamente le seguenti indicazioni:

a) le indicazioni obbligatorie per la identificazione, di cui all'Allegato 2, punto 1, della presente legge;

b) le indicazioni facoltative di cui agli Allegati 1 A e 1 B della presente legge;

c) il marchio del produttore, il marchio del prodotto e le denominazioni commerciali;

d) le indicazioni specifiche concernenti l'uso, l'immagazzinamento e la « manipolazione » del concime (manualità nell'uso).

Le indicazioni di cui alle lettere c) e d) non possono essere in contrasto con quelle di cui alle lettere a) e b) e debbono apparire nettamente separate da queste ultime.

Tutte le indicazioni di cui sopra debbono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni riguardanti la natura della merce, che potranno, purché non in contrasto con le indicazioni precedenti, figurare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento.

Tutte le indicazioni debbono essere redatte almeno in lingua italiana ed in modo chiaro ed intelligibile.

Nel caso di concimi imballati, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo oppure con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'uso dei sacchi a valvola.

Alle modifiche dell'Allegato 2 si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

II) Norme per il controllo delle caratteristiche.

Tutti i concimi immessi in commercio potranno essere sottoposti a campionamenti ufficiali di controllo per accertarne la conformità alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati.

L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di concime e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi, è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi

di campionamento e di analisi adottati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui agli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e tenendo conto delle tolleranze di cui all'Allegato 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10, dispone con proprio decreto le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze previste nell'Allegato 3.

III) Circolazione e commercializzazione dei concimi.

La circolazione e la commercializzazione dei concimi (nazionali, CEE e provenienti da Paesi terzi) conformi alle disposizioni della presente legge e dei suoi allegati potranno essere vietate con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, quando i predetti concimi abbiano caratteristiche che possano compromettere la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica o siano comunque nocivi alle piante od agli animali.

ART. 9.

(Ammendanti e correttivi).

Sono « ammendanti » oppure « correttivi » i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 2. Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nella descrizione di cui all'Allegato 1 C della presente legge.

Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti o correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8.

Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'Allegato 1 C.

Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'Allegato 1 C

di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari.

Alle modifiche dell'Allegato 1 C, nonché all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro della sanità e previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvederà a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.

ART. 10.

(Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti).

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

Tale Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzione di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

h) quattro rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) un rappresentante dei commercianti designato dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

m) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti designato dalle Associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione viene nominata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Vigilanza).

Ai fini della repressione delle frodi, la vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata secondo le rispettive competenze al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che la espleta ai sensi del regio

decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, avvalendosi anche della collaborazione delle regioni) ed al Ministero delle finanze.

Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

ART. 12.

(Sanzioni).

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme prescritte dalla presente legge e dai suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro:

a) da lire 3.500.000 a lire 10.000.000 qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;

b) da lire 3.000.000 a lire 8.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;

c) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000 qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;

d) da lire 8.000.000 a lire 20.000.000 qualora risulti che le tolleranze di cui all'articolo 8 siano state sistematicamente messe a profitto;

e) di lire 2.000.000 qualora si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;

f) da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge ed ai suoi allegati.

Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

ART. 13.

(Abrogazioni).

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

ART. 14.

(Conferma della validità di norme)

Nulla è innovato per quanto riguarda la regolamentazione dello smaltimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione di cui all'articolo 2, lettera e), e all'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 15.

(Disposizioni transitorie).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno

della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per i concimi CEE.

Da tale data è concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. A.

CONCIMI CEE

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. - CONCIMI SEMPLICI.

1. 1. - Concimi Azotati.

N. 1	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
1 a - Nitrato di calcio (di calce).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale il nitrato di calcio ed eventualmente nitrato di ammonio.	15% N. Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	
1 b - Nitrato di calcio e di magnesio. (nitrato di calce e di magnesio).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali il nitrato di calcio e nitrato di magnesio.	13% N. Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio: 5% MgO.	—	Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile in acqua.	
2 a - Nitrato di sodio (di soda).	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente essenziale nitrato di sodio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

N. 1	2 DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concer- nenti la denominazione del tipo	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
2 b - Nitrato del Cile.		Prodotto preparato a par- tire dal caliche, conte- nente come componente essenziale nitrato di so- dio.	15% N. Azoto valutato come azoto nitrico.	—	Azoto nitrico.
3 a - Calciocianamide.		Prodotto ottenuto per via chimica, contenente co- me componente essen- ziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di am- monio e di urea.	18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiara- to, sotto forma di azoto cianamidico.	-	Azoto totale.
3 b - Calciocianamide nitrata.		Prodotto ottenuto per via chimica, contenente co- me componente essen- ziale calciocianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali di am- monio e di urea e con la aggiunta di nitrato.	18% N. Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto non nitri- co dichiarato, sotto for- ma di azoto cianami- dico. Titolo in azoto nitrico: Titolo minimo: 1% N. Titolo massimo: 3% N.	-	Azoto totale. Azoto nitrico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
4.	Solfato ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale solfato ammonico.	20% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.
5.	Nitrato ammonico, Nitrato ammonico calcareo.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti, quale roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N. Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente.	La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può essere utilizzata soltanto per concimi che contengono, oltre al nitrato ammonico, esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati deve essere del 20% ed il loro grado di purezza non deve essere inferiore al 90%.	Azoto totale, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale.
6.	Solfonitrato d'ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio.	25% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 1. - *Concimi Azotati.*

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
7. - Solfonitrato di magnesio.	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio.	19% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico 6% N. 5% MgO: magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua espresso come ossido di magnesio.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
8. - «Stickstoff-magnesia».	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/o solfato di magnesio).	19% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 6% N. 5% MgO: magnesio valutato come ossido di magnesio totale.	—	Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico. Ossido di magnesio totale e, eventualmente, ossido di magnesio solubile nell'acqua.
9. - Urea.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, diammido carbonica (carbammide).	44% N. Azoto valutato come azoto totale, espresso come azoto ureico. Titolo massimo di biuretolo: 1,2%.	—	Azoto totale, espresso come azoto ureico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 2. - *Concimi Fosfatici* - Per i concimi venduti sotto forma granulare, i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (N.ri 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza viene controllata con un metodo d'analisi appropriato.

N. DEL TIPO	3	4	5	6
1.	<p>Modo di preparazione e componenti essenziali</p>	<p>Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.</p>	<p>Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.</p>	<p>Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.</p>
<p>1. - Scorie di defosforazione. — Fosfati Thomas. — Scorie Thomas.</p>	<p>Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio.</p>	<p>12% P₂O₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.</p>	<p>—</p>	<p>Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali) di cui il 75% (da indicare in percentuale di peso) solubile nell'acido citrico al 2%.</p>
2 a - Perfosfato semplice.	<p>Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.</p>	<p>16% P₂O₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.</p>	<p>—</p>	<p>Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - *Concimi Fosfatici.*

N. DEL TIPO	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
1					
2 b - Perfosfato concentrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico e solfato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 1 grammo.	-	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	
2 c - Perfosfato triplo.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico contenente come componente essenziale fosfato monocalcico.	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua - Pesata: 3 grammi.	-	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio.	20% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie	-	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acqua.	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - Concimi Fosfatici.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2	3	4	5	6
	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
3. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	—	di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	—	
4. - Fosfato precipitato bicalcico diidrato.	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubilizzato dai fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato.	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.	
5. - Fosfato termico.	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 2. - *Concimi Fosfatici.*

N.	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
6. - Fosfato alluminio-calcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio.	30% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm., passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,630 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino.	
7. - Fosfato naturale tenero.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm., passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1. 3. - Concimi Potassici.

N.	2	3	4	5	6
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	
1.	Sale grezzo di potassio. Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% MgO , magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.	
2.	Sale grezzo di potassio arricchito. Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchito mediante miscela con cloruro di potassio.	18% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile nell'acqua se è superiore al 5% MgO .	
3.	Cloruro di potassio. Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio.	37% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 1. 3. - Concimi Potassici.

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	3	4	5	6
4. - Cloruro di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio.	37% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 5% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua.
5. - Solfato di potassio.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio.	47% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.
6. - Solfato di potassio contenente sale di magnesio.	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio con eventuale aggiunta di sali di magnesio e contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio.	22% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile nell'acqua. 8% MgO, magnesio sotto forma di sali solubili nell'acqua, espresso come ossido di magnesio. Titolo massimo di cloro: 3% Cl.	Possono essere aggiunte le abituali denominazioni in commercio.	Ossido di potassio solubile nell'acqua. Ossido di magnesio solubile nell'acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro se inferiore al 3% Cl.

2. - CONCIMI

2. 1. - Concimi NPK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	20% N+P ₂ O ₅ +K ₂ O	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua. (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro. (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua. (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.

COMPOSTI.

Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
K ₂ O solubile in acqua.	1. Azoto totale. 2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.	<p>1. - Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3).</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per le determinazioni delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a - Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato, deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NPK contenente fosfato naturale o concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa a un titolo pari o inferiore al 2% Cl.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Concimi NPK.*

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo elementi fertilizzanti da dichiarare c me specificato nelle colonne 8, 9 e 1 Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6

Segue:
Concime
NPK

—

—

—

—

Finezza di macinazione dei
componenti fosfatici di
base.Scorie Thomas:
passaggio di almeno il
75% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.Fosfato alluminio-calcico:
passaggio di almeno il
90% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.Fosfato termico:
passaggio di almeno il
75% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il
90% al setaccio a maglie
di 0,063 mm.Fosfato naturale parzial-
mente solubilizzato:
passaggio di almeno il
90% al setaccio a maglie
di 0,160 mm.

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

— — La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi. —

2 b - Un concime NPK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente fosfato allumino-calcico ».

3. - Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NPK contenente... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 2. - Concimi NP.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specifici nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + P ₂ O ₅	3% N 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto cianamidico.	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua. (2) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro. (3) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua. (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.
Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:					
Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.					
Fosfato alluminio-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm.					

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
—	<p>1. Azoto totale.</p> <p>2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso.</p>	<p>1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminio-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4).</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime NP contenente fosfato naturale » o « Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime NP contenente fosfato alluminio-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1)</p>	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - *Concimi NP.*

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificati nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6

Segue:
Concime
NP

— — — — —

Fosfato termico:
passaggio di almeno il 75% al se-
taccio a maglie di 0,160 mm.Fosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il 90% al se-
taccio a maglie di 0,063 mm.Fosfato naturale parzialmente solu-
bilizzato:
passaggio di almeno il 90% al se-
taccio a maglie di 0,160 mm.

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
—	—	<p>e (7) delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime NP contenente fosfato alluminio-calcico ».</p>	—
		<p>3. Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime NP contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5); — per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 	

2. 3. - Concimi NK.

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificati nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.	
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + K ₂ O	3% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale. (2) Azoto nitrico. (3) Azoto ammoniacale. (4) Azoto ureico. (5) Azoto cianamidico.	—

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K_2O 7	N 8	P_2O_5 9	K_2O 10
-------------	--------	---------------	--------------

 K_2O solubile in
acqua.

1. Azoto totale.

—

1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.

2. Le forme da (2) a
(5) pari o superiori
all'1% in peso.2. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è
connessa ad un titolo pari o inferiore al
2% Cl.

3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 4. - Concimi PK.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		N	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificati nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti		
1	2	3	4	5	6
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P ₂ O ₅ + K ₂ O	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	<p>(1) P₂O₅ solubile in acqua.</p> <p>(2) P₂O₅ solubile nel citrato ammonico neutro.</p> <p>(3) P₂O₅ solubile nel citrato ammonico neutro e nell'acqua.</p> <p>(4) P₂O₅ solubile unicamente negli acidi minerali.</p> <p>(5) P₂O₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann).</p> <p>(6) P₂O₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%.</p> <p>(7) P₂O₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié).</p> <p>(8) P₂O₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%.</p> <p>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:</p> <p>Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
<p>P₂O solubile in acqua.</p>	<p>—</p>	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2); — nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2%, deve essere dichiarata la solubilità (3) con indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1). <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2 a Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4). — contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3). — contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1). <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato naturale » o « Concime PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p> <p>2 b Un concime PK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e</p>	<p>1. Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p> <p>2. L'indicazione «con basso titolo in cloro» è connessa ad un titolo pari o inferiore al 2% c.l.</p> <p>3. E' consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

Segue: 2. 4. - *Concimi PK.*

Denomina- zione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		N 5	Forme e solubilità nonché titolo in eleme fertilizzanti da dichiarare come specific nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione. P ₂ O ₅ 6
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4		

Segue:
Concime
PK

—

—

—

—

Fosfato allumino-calcico:
passaggio di almeno il 90% al
taccio a maglie di 0,160 mm.

Fosfato termico:
passaggio di almeno il 75% al se
cio a maglie di 0,160 mm.

Fosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il 90% al se
cio a maglie di 0,063 mm.

Fosfato naturale parzialmente sol
lizzato:
passaggio di almeno il 90% al
taccio a maglie di 0,160 mm.

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

K ₂ O 7	N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10
-----------------------	--------	------------------------------------	------------------------

— — deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità di acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);

— contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente fosfato alluminio-calcico ».

3. - Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminio-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime PK contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

— per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);

— per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);

— per i concimi a base di fosfato alluminio-calcico: la solubilità (7);

— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

3. - *Particolari requisiti.*

3. 1. - In conformità di quanto disposto dalla Direttiva (76/116 CEE) del 18 dicembre 1975, per il concime fosfatico semplice n. 1 (scorie di defosforazione), se commercializzato nel Regno Unito deve essere indicata l'anidride fosforica solubile negli acidi minerali e nell'acido citrico al 2%, se commercializzato in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi deve essere indicata l'anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%, titolo minimo dichiarabile 10%, anziché la solubilità indicata al precedente foglio 1.2. colonna 4.

Inoltre per i concimi NPK, NP e PK a base di scorie Thomas, se commercializzati in Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, deve essere indicata l'anidride fosforica solubile in acido citrico al 2%, anziché la solubilità indicata nei precedenti fogli 2.1., 2.2. e 2.4., alla colonna 6.

3. 2. - Nel caso di esportazione di fertilizzanti verso gli Stati membri della Comunità europea, può essere richiesto dal Paese importatore che i titoli in fosforo, potassio e magnesio siano indicati:

— unicamente sotto forma di ossidi (P_2O_5 , K_2O , MgO)

— o unicamente sotto forma di elementi (P, K, Mg)

— oppure in entrambe le forme contemporaneamente.

In tali casi i valori devono essere convertiti sulla base dei seguenti fattori:

— fosforo (P) = anidride fosforica (P_2O_5) \times 0,436

— potassio (K) = ossido di potassio (K_2O) \times 0,83

— magnesio (Mg) = ossido di magnesio (MgO) \times 0,6

3. 3. - I concimi semplici a base di nitrato ammonico con titolo in azoto (N) uguale o superiore al 28 per cento in peso devono essere commercializzati solo in imballaggi chiusi e per il trasporto di essi si applicano le norme internazionali relative alle sostanze pericolose.

Essi debbono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) *porosità (ritensione di olio)*: la ritensione di olio del concime, che dev'essere stato precedentemente sottoposto a due cicli termici ad una temperatura da 25° a 50° C, non deve superare il 4% in peso;
- 2) *materiale combustibile*: il tenore di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare lo 0,2 per cento nei concimi aventi un tenore in azoto (N) eguale o superiore al 31,5 per cento in peso e non deve superare lo 0,4 per cento nei concimi aventi un tenore in azoto (N) uguale o superiore al 28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in peso;
- 3) *pH*: una soluzione contenente 10 grammi di concime in 100 ml. di acqua deve avere un pH eguale o superiore a 4,5;
- 4) *analisi granulometrica*: non più del 5% in peso del concime deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 1 mm, e non più del 3% in peso deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 0,5 mm;
- 5) *Cloro*: il tenore massimo di cloro (Cl) del concime deve corrispondere allo 0,02 per cento in peso;
- 6) *Metalli pesanti*: deve essere esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e, per ogni traccia di questi derivante dal processo di produzione, non dovrà essere superato il limite che verrà fissato con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 punto 1 della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. B.

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

1. 1. - Per tutti i concimi riportati in questo allegato, è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. I titoli minimi dichiarabili dei microelementi sono: 0,05 per cento Boro (B), 0,1 per cento Manganese (Mn), 0,001 per cento Zinco (Zn), 0,01 per cento Rame (Cu), 0,005 per cento Molibdeno (Mo), 0,01 per cento Cobalto (Co), 2 per cento Ferro (Fe).
1. 2. - Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo (es.: Perfosfato normale + Ca + SO₃; Concime NPK + Ca + Mg + ... + Microelementi, ecc.). Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione « a basso titolo », quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.
1. 3. - I concimi a base di fosfati che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4. - concimi 2a, 2b e 3 della colonna 9) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati.
1. 4. - Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico di origine biologica (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali (titolo minimo dichiarabile 7,5% C).
1. 5. - Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.
1. 6. - Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole « equivalente a » (esempio: Azoto (N) totale x % P/P equivalente a y % P/V a 20°C).

1. 7. - Nei concimi liquidi in soluzione la determinazione del titolo dei vari elementi nutritivi deve essere eseguita sulla soluzione limpida, eliminando l'eventuale materiale non in soluzione per filtrazione o centrifugazione.

1. 8. - I concimi semplici a base di nitrato ammonico con titolo in azoto (N) uguale o superiore al 28 per cento in peso, devono essere commercializzati solo in imballaggi chiusi e per il trasporto di essi si applicano le norme internazionali relative alle sostanze pericolose.

Essi debbono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) *porosità (ritensione di olio)*: la ritensione di olio del concime, che dev'essere stato precedentemente sottoposto a due cicli termici ad una temperatura da 25° a 50° C, non deve superare il 4 per cento in peso;
 - 2) *materiale combustibile*: il tenore di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare lo 0,2 per cento nei concimi aventi un tenore in azoto (N) uguale o superiore al 31,5 per cento in peso e non deve superare lo 0,4 per cento nei concimi aventi un tenore in azoto (N) uguale o superiore al 28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in peso;
 - 3) *pH*: una soluzione contenente 10 grammi di concime in 100 ml. di acqua deve avere un pH uguale o superiore a 4,5;
 - 4) *analisi granulometrica*: non più del 5 per cento in peso del concime deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 1 mm, e non più del 3 per cento in peso deve passare attraverso un setaccio avente maglie di 0,5 mm;
 - 5) *Cloro*: il tenore massimo di cloro (Cl) del concime deve corrispondere allo 0,02 per cento in peso;
 - 6) *Metalli pesanti*: deve essere esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e, per ogni traccia di questi derivante dal processo di produzione, non dovrà essere superato il limite che verrà fissato con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 punto 1 della presente legge.
-
1. 9. - Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. - CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2. 1. - Concimi azotati solidi.

N. DEL TIPO	3 MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	4 TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI REQUISITI RICHIESTI.	5 ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	6 ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. FORMA E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI CRITERI.
1. - Nitrato di calcio.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio ed eventualmente nitrato d'ammonio.	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N.	—	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.
2. - Calcio-cianamide.	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale calcocianamide, nonché ossido di calcio ed eventualmente esigue quantità di sali d'ammonio e di urea.	18% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 75% dell'azoto dichiarato, sotto forma di azoto cianamidico.	—	Azoto totale.
3. - Solfato ammonico.	Prodotto ottenuto per via chimica o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico.	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. — *Concimi azotati solidi.*

N.	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
4.	Nitrato ammoniaco.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come prodotto essenziale nitrato ammonico nonché, eventualmente, diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite.	20% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale.	Ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente.	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.
5.	Solfonitrato di ammonio.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato di ammonio.	25% N Azoto valutato come azoto ammoniacale e nitrico. Titolo minimo di azoto nitrico: 5%.	—	Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto nitrico.
6.	Urea.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale diammido carbonico (carbammide).	44% N Azoto valutato come azoto totale espresso come azoto ureico. Titolo massimo di biuretto: 1,2%.	—	Azoto totale espresso come azoto ureico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Concimi azotati solidi.*

N. 1	2 DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
7. -	Formurea (FU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componenti essenziali, polimeri di urea formaldeide a basso peso molecolare.	38% N Azoto valutato come azoto totale. Indice di attività compreso fra 40 e 60.	—	Azoto totale.
8. -	Crotonilidendiurea (CDU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componente essenziale, crotonilidendiurea.	28% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Azoto totale.
9. -	Isobutilidendiurea (IBDU).	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente, come componente essenziale, isobutilidendiurea.	30% N Azoto valutato come azoto totale.	—	Azoto totale.
10. -	Sali misti azotati. Sfridi azotati.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, come prodotto collaterale, contenente azoto in forme diverse.	10% N Azoto valutato come azoto totale.	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento (1 Kg./100 Kg di prodotto). La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli in azoto totale inferiori al 15%.	Azoto totale e, quando presenti, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto organico di sintesi (da FU, CDU, IBDU).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 2. - Concimi azotati fluidi.

1	2	3	4	5	6	7
N. DEL TIPO	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI		TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI REQUISITI RICHIESTI.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. FORMA E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI CRITERI.	NOTE
1. - Ammoniacca anidra.	Ammoniacca gas, liquida, fatta sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi.		80% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	—	Azoto ammoniacale.	Prodotto sottoposto alle norme di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione previste dalla vigente legislazione.
2. - Soluzioni ammoniacali.	Ammoniacca in soluzione acquosa.		10% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%.	Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.
3. - Soluzione di nitrato ammonico.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di nitrato ammonico.		16% N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale: ciascuna forma di azoto deve essere circa la metà dell'azoto presente.	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.
4. - Soluzione di urea.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di urea.		15% N Azoto valutato come azoto ureico.	—	Azoto ureico.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - Concimi azotati fluidi.

N.	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
5 - Soluzione azotata a base di nitrato ammonico e di urea.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di nitrato ammonico e di urea.	24% N Azoto valutato come azoto totale di cui: Azoto nitrico almeno 3% Azoto ammoniacale almeno 3% Azoto ureico almeno 3%	—	Azoto totale. Azoto nitrico. Azoto ammoniacale. Azoto ureico.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	
6. - Soluzione di solfato ammonico.	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di solfato ammonico.	8% N Azoto valutato come azoto ammoniacale.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%.	Azoto ammoniacale.	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 3. — Concimi fosforici solidi.

1. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2. Modo di preparazione e componenti essenziali	3.	4. Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5. Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	6. Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	7. Note
1. - Scorie di defosforazione. Scorie Thomas.	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componente essenziale silicofosfati di calcio.	3	12% P ₂ O ₄ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2%.	—
2. - Perfosfato semplice.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	3	16% P ₂ O ₄ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nella acqua.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₄ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. — *Concimi fosfatici solidi.*

1 N. DEL TIPO	2 MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	3 TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (PERCENTUALE DI PESO). VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI REQUISITI RICHIESTI.	4 ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO.	5 ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. FORMA E SOLUBILITÀ DEGLI ELEMENTI FERTILIZZANTI. ALTRI CRITERI.	6 NOTE
3. - Perfosfato concentrato.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo.
4. - Perfosfato triplo.	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico.	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua.	—	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata a 3 grammi.
5. - Fosfato naturale parzialmente solubile.	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio.	20% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 40% del titolo dichiarato di anidride fosforica solubile nell'acqua. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acqua.	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. - *Concimi fosfatici solidi.*

1 DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3	4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	7 Note
6. - Perfosfato d'os- sa.	Prodotto ottenuto per via chimica, proveni- ente dal trattamento ad acido di ossa dege- latinate e contenente, come componenti es- senziali, fosfato mono- calcico, solfato di cal- cio e piccole quantità di composti azotati.	14% P_2O_5 Fosforo valutato co- me anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro di cui almeno il 70% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acqua. Azoto valutato come azoto totale.	—	—	Anidride fosforica solu- bile nel citrato ammo- nico neutro. Anidride fosforica so- lubile nell'acqua. Azoto totale.	Il perfosfato d'ossa vie- ne per convenzione compreso fra i conci- mi fosfatici semplici. La pesata per la deter- minazione della P_2O_5 solubile in citrato am- monico neutro è fis- sata ad 1 grammo.
7. - Fosfato precipi- tato bicalcico diid- rato.	Prodotto ottenuto me- diante precipitazione dell'acido fosforico so- lubilitato dai fosfa- ti minerali o d'ossa e contenente come componente essen- ziale fosfato bicalci- co diidrato.	38% P_2O_5 Fosforo valutato co- me anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	—	—	Anidride fosforica solu- bile nel citrato ammo- nico alcalino di Peter- mann.	La P_2O_5 solubile nel ci- trato ammonico di Pe- termann deve essere valutata sul concime tal quale così come viene commercializza- to, senza cioè sotto- porre il campione, du- rante la sua prepara- zione, alla macina- zione.
8. - Fosfato termico.	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale maci- nato mediante azione di composti alcalini e di acido silicico e con- tenente come compo- nenti essenziali fosfa- to calcico alcalino e silicato di calcio.	25% P_2O_5 Fosforo valutato co- me anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Petermann.	—	—	Anidride fosforica solu- bile nel citrato ammo- nico alcalino di Peter- mann.	La P_2O_5 solubile nel ci- trato ammonico di Pe- termann deve essere valutata sul concime tal quale così come viene commercializza- to, senza cioè sotto- porre il campione, du- rante la sua prepara- zione, alla macina- zione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. — *Concimi fosfatici solidi.*

N.	1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note		
9. - Fosfato alluminocalcico.	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente, come componenti essenziali, fosfati di calcio e di alluminio.	30% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,160; passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di mm 0,630.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico alcalino di Joulie.			
10. - Fosfato naturale tenero. Fosforite macinata.	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente, come componenti essenziali, fosfato tricalcico e carbonato di calcio.	25% P_2O_5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,063, il 99% al setaccio a maglie di mm 0,125.	—	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.	—		

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 3. — Concimi fosfatici solidi.

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	5	6	7
11. - Sali misti fosfatici. Sfridi fosfatici.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionate di inerti e contenente uno o più tipi di sali fosfatici.	10% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali.	Le varie solubilità dell'anidride fosforica devono essere dichiarate quando sono presenti nel prodotto nella misura di almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). E obbligatoria la dichiarazione dei vari componenti fosfatici (es.: perfosfato normale, scorie di defosforazione, fosfato naturale tenero, ecc.) in ordine crescente rispetto alla quantità presente nel concime. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli in P ₂ O ₅ totale inferiori al 12%.	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Quando presenti: anidride fosforica solubile in acido citrico al 2% (da scorie di defosforazione), anidride fosforica solubile in acido formico al 2% (da fosfato naturale tenero), anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro, anidride fosforica solubile in acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo quando la quantità di P ₂ O ₅ solubile esclusivamente negli acidi minerali è inferiore alle 2 unità per cento; negli altri casi la pesata da effettuarsi per tale determinazione è fissata a 3 grammi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 4. - Concimi fosfatici fluidi.

1 N. DEL TIPO	2 DENOMINAZIONE Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	5 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	6 Note
1.	Acido fosforico. Prodotto ottenuto per attacco acido di fosfati naturali e contenente principalmente acido ortofosforico.	40% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	—	Anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20°C.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. 5. - Concimi potassici solidi.

1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE N. DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note	
1. - Sale grezzo di potassio.	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio.	18% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	—	Ossido di potassio solubile in acqua.	—	
2. - Cloruro potassico.	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio, contenente essenzialmente cloruro di potassio.	37% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	—	Ossido di potassio solubile in acqua.	—	
3. - Sale potassico B. T.C. (a basso tenore di cloruri).	Prodotto contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio e con basso contenuto di cloruri.	15% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloro 3%.	—	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—	
4. - Solfato potassico.	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato potassico e con basso contenuto di cloruri.	47% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloro 3%.	—	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—	
5. - Sali misti potassici. Sfridi potassici.	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionalmente inerte e contenente uno o più tipi di sali potassici.	10% K_2O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per titoli in K_2O inferiori al 12%.	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	—	

3. - CONCIMI MINERALI COMPOSTI

INERALI COMPOSTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>Azoto totale.</p> <p>Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso.</p> <p>Per la forma (6) il tipo di aldeide usata.</p> <p>Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.</p>	<p>1. Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato, fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o (1-b), (2) o (3):</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2%, deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2); — nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b). <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%.</p> <p>La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p> <p>2-a. Un concime NPK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3); — contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1). <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime minerale composto NPK contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».</p> <p>La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>	<p>Ossido di potassio solubile nell'acqua.</p>	<p>1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>2. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

Segue: 3. 1. — *Concimi NPK.*

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7

Segue:
Concime
NPKFosfato termico:
passaggio di almeno il 75%
al setaccio a maglie di 0,160
mmFosfato naturale tenero:
passaggio di almeno il 90%
al setaccio a maglie di 0,063
mmFosfato naturale parzialmente
solubilizzato:
passaggio di almeno il 90%
al setaccio a maglie di 0,160
mm

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P_2O_5 9	K_2O 10	Altre indicazioni e note 11
--------	---------------	--------------	-----------------------------------

2-b. Un concime NPK contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.

Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:

- contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1);
- contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7).

Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione « Concime minerale composto NPK contenente fosfato allumino-calcico ».

3. Il tipo di concime NPK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione « Concime minerale composto NPK contenente... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.

La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:

- per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6);
- per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5);
- per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7);
- per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 2. — Concimi NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N + P ₂ O ₅	3% N 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto uretico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (1-b) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da polifosfati (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e nella acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, so-	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale.	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o 1-b), (2) o (3):	—	—
2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso.	— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2% deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);		
3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata.	— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).		
4. Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40.	Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.		
	2-a. Un concime NP contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:		
	— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);		
	— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);		
	— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).		
	Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione « Concime minerale composto NP contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ».		
	La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.		

Segue: 3. 2. - *Concimi NP.*

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP	—	—	—	—	lubile nell'acido formico al 2%.	—
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato alluminio-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>2.b. Un concime NP contenente fosfato allumino-calcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica secondo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto NP contenente fosfato allumino-calcico ».</p>	—	—
3.	<p>Il tipo di concime NP contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto NP contenente ... », seguita dall'indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della anidride fosforica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solubilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la solubilità (5); — per i concimi a base di fosfato allumino calcico: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 		

3. 3. — Concimi NK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% N+ K ₂ O	3% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formura, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	—	K ₂ O solub in acqu

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale 2. Le forme da (2) a (6) pari o superiori all'1% in peso 3. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata 4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.	—	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl. 2. E consentito dichiarare un titolo in cloro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 4. — *Concimi PK.*

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale.	18% P ₂ O ₅ + K ₂ O	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua. (1-b) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da polifosfati. (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro. (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e nell'acqua. (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali. (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann). (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2%. (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié). (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solu-	K ₂ O solubile in acqua

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale, deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e/o (1-b), (2) o (3):</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia inferiore al 2% deve essere dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— nel caso in cui l'anidride fosforica solubile nell'acqua sia pari o superiore al 2% deve essere dichiarata la solubilità (3) con l'indicazione del titolo di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1) e/o (1-b).</p> <p>Il titolo di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali non può superare il 2%. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 grammo.</p>	Ossido di potassio solubile nell'acqua.	<p>1. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>2. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>
	<p>2-a. Un concime PK contenente fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubilizzato deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato allumino-calcico e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>— contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile unicamente negli acidi minerali: solubilità (4);</p> <p>— contenere almeno il 5% di anidride fosforica solubile nell'acqua e nel citrato ammonico neutro: solubilità (3);</p> <p>— contenere almeno il 2,5% di anidride fosforica solubile nell'acqua: solubilità (1).</p> <p>Tale tipo di concime deve essere immesso in commercio con la denominazione: « Concime minerale composto PK contenente fosfato naturale » o « Concime minerale composto PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato ». La pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 grammi.</p>		

Segue: 3. 4. — *Concimi PK.*

Denominazione del tipo 1	Modo di preparazione 2	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale 3	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 4	N 5	P ₂ O ₅ 6	K ₂ O 7
<i>Segue:</i> Concime PK	—	—	—	—	bile nell'acido formico al 2%.	—
					Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base:	
					Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato allumino-calcico: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato termico: passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,160 mm	
					Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	
					Fosfato naturale parzialmente solubilizzato: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,160 mm	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>2-b. Un concime PK contenente fosfato allumino-calci- co deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale e deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), delle quali la se- conda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenere almeno il 2% di anidride fosforica solubile in acqua: solubilità (1); — contenere almeno il 5% di anidride fosforica se- condo la solubilità (7). <p>Questo tipo di concime deve essere commercializ- zato con la denominazione: « Concime minerale composto PK contenente fosfato allumino-calcico ».</p>	—	—
3.	<p>Il tipo di concime PK contenente uno solo dei tipi di concimi fosfatici seguenti: scorie Thomas, fo- sfato termico, fosfato allumino-calcico, fosfato na- turale tenero, deve essere commercializzato con la denominazione: « Concime minerale composto con- tenente... », seguita dall'indicazione della compo- nente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità dell'anidride fosfo- rica deve essere data conformemente alle solubilità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per i concimi a base di scorie Thomas: la solu- bilità (6); — per i concimi a base di fosfato termico: la so- lubilità (5); — per i concimi a base di fosfato allumino-calcico: la solubilità (7); — per i concimi a base di fosfato naturale tenero: la solubilità (8). 		

4. — CONCIMI MINERALI COMPOSTI

4. 1. — Concimi NPK fluidi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NPK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida	15% N+ P ₂ O ₅ + K ₂ O	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ da acido ortofosforico	K ₂ O totale
Concime NPK in sospensione.	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	15% N+ P ₂ O ₅ + K ₂ O	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acidi orto e polifosforici riuniti (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acido ortofosforico (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro	K ₂ O solubile in acqua

FLUIDI (LIQUIDI ED IN SOSPENSIONE)

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
Azoto totale Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per un concime NPK liquido, contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e nolifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2). 3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2). 	Ossido di potassio totale	<ol style="list-style-type: none"> 1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 16%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.
Azoto totale Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso Per la forma (5) il tipo di aldeide usata Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per un concime NPK in sospensione, contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1). 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate. 	Ossido di potassio solubile in acqua	<ol style="list-style-type: none"> 1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C. 2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 16%. 3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl. 4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. 2. — Concimi NP fluidi.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂
1	2	3	4	5	6	7
Concime NP liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% N+ P ₂ O ₅	3% N 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ da acido orto fosforico	-
Concime NP in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% N+ P ₂ O ₅	3% N 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formula, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acidi orto e polifosforici riuniti (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro	-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>1. Azoto totale</p> <p>2. Le forme da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso</p>	<p>1. Per un concime NP liquido contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1).</p> <p>2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2).</p> <p>3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).</p>	—	<p>1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.</p> <p>2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.</p>
<p>1. Azoto totale</p> <p>2. Le forme da (2) a (5) pari o superiori all'1% in peso</p> <p>3. Per la forma (5) il tipo di aldeide usata</p> <p>4. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40.</p>	<p>1. Per un concime NP in sospensione contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici deve essere dichiarata la solubilità (1).</p> <p>2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate.</p>	—	<p>1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.</p> <p>2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. 3. — Concimi NK fluidi.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione.		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime NK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% N+ K ₂ O	3% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico.	—	K ₂ O totale
Concime NK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% N+ K ₂ O	3% N 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea).	—	K ₂ O solubile acqua

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
--------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

azoto totale

—

Ossido di potassio totale

Le forme da (2) a (4) pari
superiori all'1% in peso

1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. La dizione « A basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
3. L'indicazione « con ' basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl.
4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

azoto totale

—

Ossido di potassio solu-
bile in acqua

Le forme da (2) a (5) pari
superiori all'1% in peso.

Per la forma (5) il tipo di
solfate usata.

Per la forma (5) l'indice di
attività, che comunque non
deve essere inferiore a 40.

1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.
2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.
3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa ad un titolo inferiore al 2% Cl.
4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. 4. — Concimi PK fluidi.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime PK liquido	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di soluzione limpida.	12% P ₂ O ₅ + K ₂ O	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti. (2) P ₂ O ₅ da acido ortofosforico.	K ₂ O totale
Concime PK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di composti chimici ad esclusione di sostanze organiche di origine animale o vegetale e commercializzato sotto forma di sospensione.	12% P ₂ O ₅ + K ₂ O	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	—	(1) P ₂ O ₅ totale da acidi orto e polifosforici riuniti. (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acidi orto e polifosforici riuniti. (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acido ortofosforico. (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro.	K ₂ O solubili in acqua

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
—	<p>1. Per un concime PK liquido contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici deve essere dichiarata la solubilità (1).</p> <p>2. Quando la percentuale di anidride fosforica derivante da acido ortofosforico è superiore al 3%, deve essere dichiarata anche la solubilità (2).</p> <p>3. In assenza di anidride fosforica proveniente da acidi polifosforici, deve essere dichiarata solo la solubilità (2).</p>	<p>Ossido di potassio totale.</p>	<p>1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.</p> <p>2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.</p> <p>3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>
—	<p>1. Per un concime PK in sospensione contenente anidride fosforica proveniente da acidi orto e polifosforici, deve essere dichiarata la solubilità (1).</p> <p>.. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso devono essere dichiarate.</p>	<p>Ossido di potassio solubile in acqua.</p>	<p>1. I titoli possono essere indicati, oltre che in peso/peso, anche in peso/volume a 20°C.</p> <p>2. La dizione « a basso titolo » è obbligatoria per i titoli globali inferiori al 14%.</p> <p>3. L'indicazione « con basso titolo in cloro » è connessa a un titolo inferiore al 2% Cl.</p> <p>4. È consentito dichiarare un titolo in cloro.</p>

5. - CONCIMI ORGANICI

5. 1. - *Concimi organici azotati* (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - es.: « Concime organico azotato - Cornungia torrefatta »).

N. DEL TIPO	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note	
1. - Pennone.	Scarto di piume e penne di animali domestici	10% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—	
2. - Cornungia torrefatta.	Residui di corna e unghie torrefatte	9% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 5. 1. — *Concimi organici azotati.*

N.	2	3	4	5	6	7
1	DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
3.	- Cornungia naturale.	Residui di corna e unghie allo stato naturale	9% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—
4.	- Pelli e crini (Pellicino o pelli-cimi).	Residui della lavorazione delle pelli	5% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—
5.	- Cuoiaitoli.	Ritagli di cuoio eventualmente trattati con acido solforico ed essiccati	5% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—
6.	- Cuoio torrefatto.	Ritagli di cuoio torrefatti	5% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 5. 1. — *Concimi organici azotati.*

1 N. DENUMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	6 Note
7.	Crisalidi di baco da seta sgrassate	5% N Azoto valutato come azo- to organico	—	Azoto organico	—
8.	Sangue secco. Sottoprodotto della ma- cellazione essiccato e polverizzato	9% N Azoto valutato come azo- to organico	—	Azoto organico	—
9.	Farina di carne (Carniccio). Residui della lavorazio- ne della carne, even- tualmente trattati con acido solforico, dissec- cati e macinati	4% N Azoto valutato come azo- to organico	—	Azoto organico	—
10.	Panelli. Residui di lavorazione di semi oleosi essiccati	3% N Azoto valutato come azo- to organico	—	Azoto organico	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 5. 1. — *Concimi organici azotati.*

N. DEL TIPO	3	4	5	6	7
DENOMINAZIONE	MODO DI PREPARAZIONE E COMPONENTI ESSENZIALI	TITOLO MINIMO IN ELEMENTI FERTILIZZANTI (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	ALTRE INDICAZIONI CONCERNENTI LA DENOMINAZIONE DEL TIPO	ELEMENTI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	NOTE
1	2	3	4	5	6
11. - Borlanda essicata.	Residuo della distillazione di liquidi idroalcolici ottenuti per fermentazione di sostanze zuccherine	3% N 6% K ₂ O Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio totale solubile in acqua	—	Azoto organico Ossido di potassio totale solubile in acqua	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica
12. - Cascami di lana.	Residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti	8% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—
13. - Miscela di concimi organici azotati.	Miscela di vari tipi di concimi organici azotati	5% N Azoto valutato come azoto organico	—	Azoto organico	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. 2. - *Concimi organici NP* (questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denom

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
1. Guano	Escrementi di uccelli acquatici	6% N+ P ₂ O ₅	3% N 3% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
2. Farina di pesce	Residui della lavorazione del pesce, essiccati	8% N+ P ₂ O ₅	5% N 3% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
3. Farina d'ossa	Ossa sgrassate, seccate e macinate	20% N+ P ₂ O ₅	2% N 18% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
4. Farina d'ossa degelatinata	Ossa sgrassate, degelatinata, seccate e macinate	20% N+ P ₂ O ₅	1% N 15% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
5. Ruffetto d'ossa	Residuo della lavorazione delle ossa	15% N+ P ₂ O ₅	3% N 12% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
6. Concime d'ossa	Ossa non degelatinata e residui di macellazione trattati con acido solforico	13% N+ P ₂ O ₅	2% N 11% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
7. Pollina essiccata	Escrementi di volatili domestici	5% N+ P ₂ O ₅	2% N 2% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—
8. Miscela di concimi organici NP	Miscela di vari tipi di concimi organici NP	6% N+ P ₂ O ₅	3% N 3% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ione del tipo - esempio: « Concime organico NP - farina d'ossa »).

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	Per i guani è consentito dichiarare la zona di provenienza del prodotto (es.: « Guano del Perù », « Guano d'Africa », « Guano italiano », ecc.).
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	Sono ammesse le denominazioni: « Guano di pesce » e « Guano di Norvegia ».
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—
Azoto organico	P ₂ O ₅ totale - Il fosforo, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica.	—	—

6. — CONCIMI

6. 1. — Concimi Organo-minerali azotati.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificati nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale azotato	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e di concimi semplici azotati	12% N (organico più minerale) 7,5% C organico sul secco.	12% N (almeno 1% N organico)	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	—	—

ORGANO-MINERALI

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
8	9	10	11

azoto totale.

—

—

Si applica quanto disposto all'articolo 7, comma secondo, della legge.

azoto organico.

Il titolo è dato in azoto totale.

Le forme da (3) a (7) pari superiori all'1% in peso.

È obbligatoria la dichiarazione separata dall'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (7), nonché dei concimi minerali azotati di partenza.

Per la forma (7) il tipo di torba usata.

È altresì obbligatoria la dichiarazione del carbonio organico di origine biologica.

Per la formatura l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40.

È autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche, a condizione che conferisca un contenuto in carbonio organico solubile in soda e pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto dalla percentuale di azoto organico riscontrata.

6. 2. - Concimi Organo-minerali NP.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specifici nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NP	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o NP e di concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	12% N (organico + minerale) + P ₂ O ₅ 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeide (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acido formico al 2%	—

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
<p>Azoto totale</p> <p>Azoto organico</p> <p>Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso</p> <p>Per la forma (7) il tipo di aldeide usata</p> <p>Per la formurea l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40</p>	<p>1. P₂O₅ totale: solubilità (4)</p> <p>2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso</p>	<p>—</p>	<p>Si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma secondo, della legge.</p> <p>È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza.</p> <p>I titoli sono dati:</p> <p>a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.</p> <p>b) in anidride fosforica totale. È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti.</p> <p>c) in carbonio organico di origine biologica.</p> <p>È autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche a condizione che conferisca un contenuto in carbonio organico solubile in soda e pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto dalla percentuale di azoto organico riscontrata.</p>

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. 3. — Concimi Organo-minerali NK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elen fertilizzanti da dichiarare come specif nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macina		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NK	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati, di concimi semplici azotati e/o concimi semplici potassici e/o concimi composti NK	12% N (organico + minerale) + K ₂ O 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	—	K ₂ O totale lubile i qua

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
1. Azoto totale	—	K ₂ O totale solubile in acqua	Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge.
2. Azoto organico			E obbligatoria la dichiarazione dei conci- mi minerali semplici e/o composti di partenza.
3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso			I titoli sono dati:
4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata			a) in azoto totale. E obbligatoria la dichiarazione separa- ta dell'azoto organico.
5. Per la formurea l'indice di attività, che comunque non deve essere inferiore a 40			b) in ossido di potassio totale solubile in acqua. c) in carbonio organico di origine biolo- gica.
			E autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche a condizione che conferisca un contenuto in carbonio or- ganico solubile in soda e pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto della percentuale di azoto organico riscontrata.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6. 4. — Concimi Organo-minerali NPK.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	2	3	4	5	6	7
Concime organo-minerale NPK	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o NP e di concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o concimi composti NP, NK, PK e NPK	15% N (organico + minerale) + P ₂ O ₅ + K ₂ O 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%	K ₂ O totale solubile in acqua

Indicazioni d'identificazione del concime.
Altri requisiti.

N 8	P ₂ O ₅ 9	K ₂ O 10	Altre indicazioni e note 11
--------	------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

azoto totale

azoto organico

Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso

Per la forma (7) il peso di aldeide usata

Per la formatura l'indice di attività che comunque non deve essere inferiore a 40

1. P₂O₅ totale: solubilità (4).
2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso.

K₂O totale solubile in acqua

Si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma secondo, della legge. È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza.

I titoli sono dati:

- a) in azoto totale.
È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico.
- b) in anidride fosforica totale.
È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti.
- c) in ossido di potassio totale solubile in acqua.
- d) in carbonio organico di origine biologica.

È autorizzato l'impiego della torba fra le matrici organiche a condizione che conferisca un contenuto in carbonio organico solubile in soda e pirofosfato 0,1 Molare uguale o superiore al valore di 2 detratto della percentuale di azoto organico riscontrata.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1. C.

AMMENDANTI E CORRETTIVI

1. **Premessa.**
 - 1.1. *Classificazione granulometrica.* Per i correttivi calcici-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica:
 - 1.1.1. *Prodotto polverulento:* almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.
 - 1.1.2. *Prodotto triturato:* almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.
 - 1.1.3. *Prodotto greggio:* meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.
 - 1.1.4. *Prodotto granulato:* prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).
 - 1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.
 - 1.3. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio (C) per 1,724, titolo minimo dichiarabile 7,5% (C).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. - AMMENDANTI E CORRETTIVI.

2. 1. - Ammendanti Organici naturali.

DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	7 Note
1. - Letame essiccato	Mescolanza, più o meno fermentata, di lettiere e deiezioni animali	Sostanza organica sul secco: minimo 60% Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3% Umidità inferiore al 30%	E obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: letame di bovini, letame equino, ovino, ecc.	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
2. - Letame artificiale	Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione	Sostanza organica sul secco: 70% minimo Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	E obbligatorio indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

1 DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6 Note
3. - Ammendante vegetale semplice	Prodotto a base di sostanze vegetali non fermentate, non contenente rifiuti di origine animale, senza aggiunta di sostanze inerti e nel quale il contenuto di torba è inferiore al 30% della sostanza vegetale totale	Sostanza organica sul totale quale: minimo 40% Sostanza organica sul secco: minimo 70% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 4%	E obbligatorio indicare i componenti d'origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
4. - Ammendante vegetale fermentato	Prodotto fermentato a base di sostanze vegetali non contenente rifiuti di origine animale oltre il letame, senza aggiunta di sostanze inerti e nel quale il contenuto in torba è inferiore al 30% della sostanza vegetale totale	Sostanza organica sul totale quale: minimo 35% Sostanza organica sul secco: minimo 50% Rapporto C/N: 55 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	E obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—
5. - Ammendante vegetale composto	Prodotto fermentato derivato da una miscela di sostanze di origine vegetale che può contenere rifiuti di origine animale e/o sostanze minerali e/o sostanze inerti e nel quale il contenuto in torba è inferiore al 30% delle sostanze vegetali totali	Sostanza organica sul totale quale: minimo 20% Sostanza organica sul secco: minimo 30% Rapporto C/N: 55 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	E obbligatorio indicare i componenti d'origine in ordine decrescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturalii.*

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
N.	4	5	6	7
6. - Ammendante da residui urbani (Composti maturi)	Prodotto ottenuto per fermentazione aerobica con riscaldamento naturale ad una temperatura non inferiore a 60°C di rifiuti solidi urbani, preceduto o seguito da operazioni meccaniche quali cernita, macinazione, dilacerazione, deferratura, setacciatura, ecc.	Sostanza organica sul tal quale: minimo 20% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2% Rapporto C/N: non superiore a 30 Granulometria: vedere colonna 5	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N Classe granulometrica	Senza alcuna aggiunta di composti azotati, inorganici o di azoto organico di sintesi
7. - Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H ₂ O) Sostanza organica sul secco: minimo 80% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2%	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di origine biologica Azoto totale Sostanza organica pH	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 1. - *Ammendanti Organici naturali.*

1 DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6 Note
8. - Torba alcalina	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamen- te una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H ₂ O) Sostanza organica sul sec- co: minimo 40% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 2%	E obbligatorio indi- care il nome dei ve- getali originari. Esempio: « Torba di sfagno », ecc.	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di ori- gine biologica Azoto totale Sostanza organica pH	—
9. - Ammendante tor- boso composto	Prodotto fermentato conte- nente più del 30% di tor- ba miscelata con residui di origine vegetale e/o animale e/o sostanze mi- nerali e/o sostanze inerti	Sostanza organica sul tal quale: minimo 35% Sostanza organica sul sec- co: minimo 60% Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	E obbligatorio indi- care i componenti d'origine in ordine decescente alle quantità presenti	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: Carbonio organico di ori- gine biologica Azoto totale Sostanza organica	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2.2. - Correttivi calcici e magnesiaci.

N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	3 Modo di preparazione e componenti essenziali	4 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	6 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	7 Note
1. - Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
2. - Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
3. - Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali carbonati di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
4. - Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—
5. - Calce agricola viva	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componenti essenziali ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. — Correttivi Calcici e Magnesiaci.

1. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2. Modo di preparazione e componenti essenziali	3. Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4. Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5. Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6. Note	7.
6. - Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idrata- zione della calce agricola viva	50% CaO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica	—	
7. - Calce viva ma- gnesiaca	Prodotto ottenuto per calcina- zione di rocce calcaree ma- gnesiache	70% CaO + MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—	
8. - Calce spenta ma- gnesiaca	Prodotto ottenuto per idrata- zione della calce viva ma- gnesiaca	50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	—	
9. - Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbri- cazione delle calci. Può con- tenere ossidi, idrossidi, car- bonati di calcio e di magne- sio e ceneri di carbone	40% CaO + MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	—	
10. - Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbri- cazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%	40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	MgO totale MgO totale Classe granulometrica	—	

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: 2. 2. - Correttivi Calcici e Magnesiaci.

DENUMINAZIONE DEL TIPO	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	3	4	5	6	7
11. - Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso.	CaO 20% Classificazione granulometrica: ca: vedi I.I.	—	CaO totale Classe granulometrica	—
12. - Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: ca: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—
13. - Anidrite	Prodotto d'origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: ca: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—
14. - Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: ca: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—
15. - Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio, la fabbricazione dell'acciaio fosforico	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: ca: vedi I.I.	—	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2.3 - Ammendanti e correttivi diversi.

1. N. DENOMINAZIONE DEL TIPO	2 Modo di preparazione e componenti essenziali	3 Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	4 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5 Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	6 Note
1. - Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collate- rale di altre lavorazioni	90% $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20°C	—	$\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ totale	—
2. - Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di « Maëri » (residui calcarei di alghe marine) e di kieserite	30% CaO 8% MgO 12% SO_3 Classificazione granulometri- ca: vedi 1.1.	—	CaO totale MgO totale SO_3 totale Classe granulometrica	—

ALLEGATO 2.

NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

1. - *Indicazioni obbligatorie per l'identificazione.*

1. 1. - Per i concimi CEE di cui all'Allegato 1 A:

1. 1. 1. - L'indicazione CONCIME CEE in lettere maiuscole.

1. 1. 2. - La denominazione del tipo di concime, conformemente all'Allegato 1 A, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti, nell'ordine determinato dalla suddetta denominazione.

1. 1. 3. - I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme oppure solubilità, quando sono prescritti nell'Allegato 1 A.

1. 1. 3. 1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi minerali semplici e composti deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine N, P₂O₅, K₂O per i concimi composti.

1. 1. 3. 2. - Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 1 A preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1. 1. 3. 3. - L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto [N], anidride fosforica [P₂O₅], ossido di potassio [K₂O], ossido di magnesio [MgO]).

1. 1. 4. - Il peso netto o il peso lordo; in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara.

1. 1. 5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nella CEE.

1. 2. - Per i concimi nazionali di cui all'Allegato 1 B:

1. 2. 1. - L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE o CONCIME MINERALE COMPOSTO o CONCIME ORGANICO o CONCIME ORGANO-MINERALE, in lettere maiuscole.

1. 2. 2. - La denominazione del tipo di concime, conformemente all'Allegato 1 B aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato dalla suddetta denominazione - senza ripetere la parola « concime » ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione « a basso titolo » quando prevista.

1. 2. 3. - I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'Allegato 1 B.

1. 2. 3. 1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi minerali semplici e composti, organici ed organo-minerali, deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale e nel seguente ordine:

1. 2. 3. 2. - N, P_2O_5 , K_2O , per gli elementi principali;

1. 2. 3. 3. - CaO , MgO , SO_3 (S), per gli elementi secondari;

1. 2. 3. 4. - B, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, Fe, per i microelementi;

1. 2. 3. 5. - C e Cl rispettivamente per il carbonio organico di origine biologica e per il cloro.

1. 2. 3. 6. - Le forme e le solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 1 B preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1. 2. 3. 7. - L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve essere fatta riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: azoto [N], anidride fosforica [P_2O_5], ossido di potassio [K_2O], ecc.).

1. 2. 4. - Il peso netto o il peso lordo; in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara. Per i concimi fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C.

1. 2. 5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del concime avente sede nel territorio nazionale.

1. 2. 6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'Allegato 1 B.

1. 3. - Per gli ammendanti ed i correttivi di cui all'Allegato 1 C:

1. 3. 1. - L'indicazione « AMMENDANTE » o « CORRETTIVO » in lettere maiuscole.

1. 3. 2. - La denominazione del tipo, conformemente all'Allegato 1 C, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto Allegato, i numeri indicanti i titoli in « elementi » od in « sostanze utili ».

1. 3. 3. - I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forme e solubilità, quando prescritti nell'Allegato 1 C.

1. 3. 3. 1. - L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti e i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi e nell'ordine stabilito nell'Allegato 1 C.

1. 3. 3. 2. - Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'Allegato 1 C preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

1. 3. 3. 3. - L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], carbonio organico da torba [C], ecc.).

1. 3. 4. - Il peso netto o il peso lordo; in questo secondo caso deve essere indicata a fianco la tara.

1. 3. 5. - Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato, nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento o del deposito e l'indirizzo del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto avente sede nel territorio nazionale.

1. 3. 6. - Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'Allegato 1 C.

2. - Norme per l'etichettatura.

2. 1. - Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti le indicazioni di cui al punto 1., devono essere bene in vista.

Le etichette devono essere fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio.

Se il sistema di chiusura è costituito da un sigillo o da un piombo, su di esso deve figurare il nome od il contrassegno specifico del responsabile di cui ai punti 1. 1. 5., 1. 2. 5. e 1. 3. 5.

2. 2. - Le indicazioni di cui al punto 1. devono essere indelebili e chiaramente leggibili.

ALLEGATO 3.

TOLLERANZE

1. - *Definizioni.*

1. 1. - Le tolleranze indicate nel presente Allegato per ciascun elemento fertilizzante corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.

1. 2. - Esse devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento.

1. 3. - Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli Allegati 1 A, 1 B.

1. 4. - In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza dell'elemento fertilizzante in rapporto al valore dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

2. - Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concime elencati nell'Allegato 1 A (Concimi CEE), le tolleranze applicabili sono le seguenti:

Valori assoluti
in percentuale
di peso espressi
in N - P₂O₅ - K₂O
- MgO - Cl

2. 1. - *Concimi semplici.*2. 1. 1. - *Concimi azotati:*

Nitrato di calcio	0,4
Nitrato di calcio e di magnesio	0,4
Nitrato di sodio	0,4
Nitrato del Cile	0,4
Calcicocianamide	1,0
Calcicocianamide nitrata	1,0
Solfato ammonico	0,3

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - MgO - Cl
Nitrato ammonico:	
(fino al 32% compreso)	0,8
(oltre il 32%)	0,6
Solfonitrato d'ammonio	0,8
Solfonitrato d'ammonio e di magnesio	0,8
Stickstoffmagnesia	0,8
Urea	0,4
2. 1. 2. - Concimi fosfatici:	
Scorie Thomas:	
— dichiarazione espressa da una forcilla del 2% in peso	0,0
— dichiarazione espressa da un solo numero	1,0
2. 1. 2. 1. - Altri concimi fosfatici:	
Solubilità della P ₂ O ₅ in (N.º del concime dell'Allegato 1 A):	
Acidi minerali 3, 6, 7	0,8
Acido formico 7	0,8
Citrato ammonico neutro 2a, 2b, 2c	0,8
Citrato ammonico alcalino 4, 5, 6	0,8
Acqua 2a, 2b, 3	0,9
Acqua 2c	1,3
2. 1. 3. - Concimi potassici:	
Sale greggio di potassio	1,5
Sale greggio di potassio arricchito	1,0
Cloruro di potassio:	
(fino al 55% compreso)	1,0
(oltre il 55%)	0,5
Cloruro di potassio contenente sale di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente sale di magnesio	1,5

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - MgO - Cl
2. 1. 4. - Altri elementi:	
Ossido di magnesio	0,9
Cloro	0,2
2. 2. - Concimi composti.	
2. 2. 1. - Elementi fertilizzanti:	
Azoto	1,1
Anidride fosforica	1,1
Ossido di potassio	1,1
2. 2. 2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:	
Concimi binari	1,5
Concimi ternari	1,9

2. 3. - Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e delle solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) e anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'Allegato 1 A e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3. - Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi fertilizzanti nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1 B (Concimi nazionali), le tolleranze applicabili sono le seguenti:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - CaO - MgO - SO ₂ - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
3. 1. - Concimi semplici.	
3. 1. 1. - Concimi azotati (solidi e fluidi):	
Nitrato di calcio	0,4
Calcio-cianamide	1,0
Solfato ammonico	0,3

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in N - P ₂ O ₅ - K ₂ O - CaO - MgO - SO ₃ - S - Cl - B - Mn - Zn - Cu - Mo - Co - Fe
Nitrato ammonico	
(fino al 32% compreso)	0,8
(oltre il 32%)	0,6
Solfonitrato di ammonio	0,8
Urea	0,4
Formurea	0,5
Crotonilidendiurea	0,5
Isobutilidendiurea	0,5
Sali misti azotati	0,5
Soluzioni ammoniacali	0,4
Soluzioni di nitrato ammonico	0,4
Soluzioni di urea	0,4
Soluzioni azotate urea+nitrato ammonico	0,5
Soluzioni di solfato ammonico	0,4
 3. 1. 2. - Concimi fosfatici:	
Scorie di defosforazione:	
— dichiarazione espressa da una forcella del 2% in peso	0,0
— dichiarazione espressa da un solo numero	1,0
 3. 1. 2. 1. - Altri concimi fosfatici:	
Solubilità della P ₂ O ₅ in (N.º del concime nell'Allegato 1 A - punto 1. 3.):	
Acidi minerali 1, 5, 9, 10, 11	0,8
Acido formico 10	0,8
Citrato ammonico neutro 2, 3, 4, 6*	0,8
Citrato ammonico alcalino (Petermann, Joulie) 7, 8, 9	0,8
Acqua 2, 3, 5, 6	0,9
Acqua 4	1,3
 3. 1. 2. 2. - Concimi fosfatici fluidi:	
Acido fosforico	0,8

(*) Tolleranza per l'azoto: 0,3.

Valori assoluti in
percentuale di peso
espressi in N - P₂O₅ -
K₂O - CaO - MgO - SO₃ -
- S - Cl - B - Mn - Zn -
Cu - Mo - Co - Fe

3. 1. 3. - Concimi potassici:

Sale potassico grezzo	1,5
Cloruro potassico:	
(fino al 55% compreso)	1,0
(oltre il 55%)	0,5
Sale potassico B.T.C.	1,0
Solfato potassico	0,5
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0

3. 2. - Concimi composti (solidi e fluidi).

3. 2. 1. - Elementi fertilizzanti:

Azoto	1,1
Anidride fosforica	1,1
Ossido di potassio	1,1

3. 2. 2. - Valore consentito della somma degli scarti
negativi rispetto al valore dichiarato:

Concimi binari	1,5
Concimi ternari	1,9

3. 2. 3. - Altri elementi (secondari e microelementi)
nei concimi semplici e composti:

Ossido di calcio	}
Ossido di magnesio	
Anidride solforica	
Zolfo	
Cloro	
Boro	
Manganese	
Zinco	
Rame	
Molibdeno	
Cobalto	
Ferro	

1/10 del valore dichiarato con
un massimo di 0,8.

3. 2. 4. — Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P_2O_5) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'Allegato 1 B e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3. 2. 5. — Sull'« indice di attività », nella formurea e nei concimi che la contengono, è ammessa una tolleranza uguale a $\pm 5\%$, con un massimo di 2 unità.

3. 3.	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
3. 3. 1. — Concimi organici azotati:	N		
Pennone	0,9	C	1,0
Cornunghia torrefatta	0,5		1,0
Cornunghia naturale	0,9		1,0
Pelli e crini	0,9		1,0
Cuoiattoli	0,9		1,0
Cuoio torrefatto	0,5		1,0
Crisalidi	0,9		1,0
Sangue secco	0,5		1,0
Farina di carne	0,5		1,0
Panelli	0,5		1,0
Borlanda *	0,5		1,0
Cascami di lana	0,5		1,0
3. 3. 2. — Concimi organici NP:	N	P_2O_5	C
Guano	0,5	0,5	1,0
Farina di pesce	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa degelatinata	0,5	0,5	1,0
Ruffetto d'ossa	0,5	0,5	1,0
Concime d'ossa	0,5	0,5	1,0
Pollina essiccata	0,5	0,5	1,0

(*) Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. 4. — <i>Concimi organo-minerali.</i>		Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	C
3. 4. 1.	— Concimi organo-minerali azotati . . .	1,1	—	—	1,0
3. 4. 2.	— Concimi organo-minerali NP . . .	1,1	1,1	—	1,0
3. 4. 3.	— Concimi organo-minerali NK . . .	1,1	—	1,1	1,0
3. 4. 4.	— Concimi organo-minerali NPK . . .	1,1	1,1	1,1	1,0
3. 4. 5.	— Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato:				
	Concimi organo-minerali azotati				1,5
	Concimi organo-minerali NP e NK				1,9
	Concimi organo-minerali NPK				2,5
3. 5.	— Altri elementi (secondari e microelementi) nei concimi organici e nei concimi organo-minerali:				
	Ossido di calcio				1/10 del valore dichiarato con un massimo di 0,8.
	Ossido di magnesio				
	Anidride solforica				
	Zolfo				
	Cloro				
	Boro				
	Manganese				
	Zinco				
	Rame				
	Molibdeno				
	Cobalto				
	Ferro				

3. 6. — Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'Allegato 1 B e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3. 7. — Nei concimi liquidi in soluzione previsti nell'Allegato 1 B è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

4. — Per quanto concerne il titolo dichiarato in elementi od in sostanze utili nei vari tipi di ammendanti o correttivi elencati nell'Allegato 1 C, le tolleranze applicabili sono le seguenti:

4. 1. — *Ammendanti organici naturali.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	C	Sos.Org.
Ammendanti organici naturali	3,0	5,0

4. 2. — *Correttivi calcici e magnesiaci.*

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	CaO	MgO	SO ₃ , Fe SO ₄ , 7 H ₂ O
Per i correttivi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	0,7	0,7	— —
Per i correttivi n. 12, 13, 14, 15	0,7	—	0,5 —

4. 3. — *Ammendanti e correttivi diversi.*

Solfato ferroso per uso agricolo	—	—	—	2
Correttivo calcico solfo- magnesiaco	0,7	0,7	0,5	—